



UNIONE CACCIATORI TOSCANI

## PRE- APERTURA STAGIONE VENATORIA 2024/2025 PRINCIPALI NORME E PRINCIPI DA RICORDARE E RISPETTARE PER IL PRELIEVO DELLE SPECIE STORNO, PICCIONE E TORTORA DAL COLLARE NEI GIORNI 1 E 8 SETTEMBRE 2024

La recente delibera della Giunta Regionale n° 949 approvata in data 5 agosto 2024 prevede lo svolgimento della preapertura nelle giornate di domenica 1 settembre e domenica 8 settembre dalle ore 6.00 alle ore 19.00. Le specie prelevabili saranno lo Storno, il Piccione e la Tortora dal collare in regime di deroga e con le modalità previste dalle Delibere n. 703, 704 e 706 del 17/06/2024. Nello specifico ed al fine di facilitare lo svolgimento dell'attività riportiamo le principali disposizioni:

- L'attività venatoria è consentita solamente nei territori a caccia programmata nell' A.T.C. di residenza venatoria;
- per esercitare l'attività venatoria, in entrambe le giornate di preapertura, è obbligatorio l'utilizzo del **tesserino venatorio digitale (APP TosCaccia)**, ed è consentita ai soli cacciatori residenti in Toscana;
- l'attività è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo; si ricorda che la distanza tra appostamenti temporanei è di 80 metri e che possono essere installati un'ora prima dell'orario di inizio della caccia;
- non è possibile svolgere l'attività in aree di ZPS e negli ulteriori comprensori indicati dal calendario venatorio;
- non è consentito l'utilizzo del cane da riporto;
- le specie ammesse sono: **Storno** con massimo di **20 capi prelevabili**; **Piccione** con massimo di **20 capi prelevabili** e **Tortora dal Collare** con un massimo di **10 capi prelevabili**.
- il prelievo del piccione e della tortora dal collare deve essere effettuato soltanto esclusivamente nei terreni ove siano seminate o siano presenti coltivazioni di cereali autunno vernini o a semina primaverile o oleoproteaginose, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta.
- Il prelievo dello Storno deve essere effettuato soltanto nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti o in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei di vegetazione sparsi (almeno 2 piante) purché in piena terra, in presenza di frutto pendente e nei terreni in cui siano in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle culture;
- Possono essere utilizzati zimbelli e/o stampi, comunque non vivi, ad eccezione di quelli della specie Storno.



Per garantire un corretto svolgimento dell'attività venatoria e rendere queste due giornate un momento di socialità in compagnia di amici e colleghi cacciatori, vogliamo brevemente richiamare alcune delle principali regole alle quali dovremo attenerci:

- **L'installazione dell'appostamento temporaneo** dovrà avvenire solamente **da un'ora prima dell'orario previsto per l'inizio della giornata di caccia** e potrà essere **esclusivamente utilizzata vegetazione spontanea, arbustiva o erbacea appartenente a specie non tutelata dalla normativa vigente.**


Sono chiaramente consentiti gli appostamenti temporanei costituiti da materiale artificiale (tele, etc.).

Altra raccomandazione è quella di verificare **le distanze da altri appostamenti sia fissi che temporanei.**

- Mantenere la distanza di **m. 80 tra appostamenti temporanei;**



- **m.100 tra temporaneo e fisso** mentre 200 m tra temporaneo e appostamento fisso palmipedi e trampolieri.



- Gli appostamenti temporanei devono **rispettare una distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divieto di caccia** (tale limite non vale per le distanze dalle Aziende Faunistico Venatorie, Agriturismo Venatorie, fondi chiusi etc.).



- **E' vietato cacciare a distanza inferiore a 100 m da macchine operatrici agricole in funzione;**



- ***E' vietato sparare da distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro da vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali.... da stabbi e stazzi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;***
- ***L'esercizio venatorio è vietato a distanza inferiore a m 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili.***



- ***La distanza da mantenere dai fabbricati e immobili stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro è di m 100.***



- Dopo aver abbattuto il capo di selvaggina, si dovrà provvedere al recupero ricordandosi di ***non lasciare l'arma incustodita nell'appostamento*** e uscire dallo stesso ***con fucile scarico ed in apposita custodia.***
- ***Al termine dell'esercizio venatorio, l'appostamento temporaneo andrà immediatamente rimosso.*** Ciò vale anche per eventuali spostamenti durante la giornata di caccia da un sito ad un altro. Bisogna aver cura di ***raccogliere i bossoli di cartucce sparate,*** non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per riguardo e cura del nostro territorio e per dare una immagine civile e rispettosa del cacciatore.
- ***Nelle giornate di preapertura non è consentito l'uso del cane da riporto.***

**FEDERCACCIA TOSCANA**



**UNIONE CACCIATORI TOSCANI**